

**LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 1997, N. 7**

**Disposizioni concernenti la contrattazione del personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Area di contrattazione)**

1. Al contratto di lavoro 1994-1996 del personale appartenente alla qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.

2. La Giunta regionale provvede ai necessari adempimenti.

**Art. 2 (Norma finanziaria ed entrata in vigore)**

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è previsto un onere complessivo di lire 270 milioni.

2. Alla copertura dell'onere gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti. dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

---

<sup>1</sup> In B.U. 2 dicembre 1997, n. 56 – Supplemento n. 2.

---

---